



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 17-07-2020

Reg. generale n. 454 del 17-07-2020

Oggetto: PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 1 E COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il decreto-legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017, n. 14 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” e la relativa legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48 contengono un insieme di disposizioni e misure applicative il cui obiettivo è potenziare l’intervento degli enti locali territoriali e delle Forze di Polizia al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione ed all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità;
- il decreto in questione promuove la sicurezza integrata intesa come insieme di interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di cooperare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, all’avvio ed all’attuazione di un sistema unico, armonico ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- ai sensi dell’articolo 2 del suddetto decreto, in sede di Conferenza Unificata su proposta del Ministro dell’interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata con l’obiettivo di coordinare e favorire la collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale nei seguenti settori d’intervento:
 - scambio informativo tra Polizia Locale e Forze di Polizia presenti sul territorio;
 - interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della Polizia Locale e quelle delle Forze di Polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistema di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree ed attività soggette a rischio;
- l’articolo 4 della legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone che per sicurezza urbana è da intendersi il bene al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, con recupero delle aree o dei siti degradati, eliminando i fattori di marginalità e di esclusione sociale, attuando misure di prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promuovendo la cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- l’articolo 5 definisce patti per la sicurezza urbana "accordi" sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, nel rispetto di linee guida adottate su proposta del Ministro dell’interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali; i patti individuano, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi:
 - “prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché *attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza*”;

VISTO l’art. 192 “*divieto di abbandono*” del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, che recita testualmente:

- “1. *L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*

3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,"*

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2019, con la quale viene dato indirizzo per la realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di sorveglianza mediante l'installazione di telecamere intelligenti per la rilevazione dei transiti veicolari e lettura targhe al fine di installare un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, finalizzato esclusivamente a svolgere le funzioni istituzionali proprie dell'ente;
- la determinazione n. 70/689 del 12 dicembre 2019, che ha per oggetto l'impegno di spesa per i lavori di videosorveglianza per videoripresa area parcheggio contraddistinta catastalmente al foglio n. 73, particella n. 31 e particella n. 1, e sostituzione telecamere danneggiate e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 14 maggio 2020, con la quale si effettua anche una solerte ricognizione degli apparecchi che costituiscono il sistema di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto delle attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, oltre alla tutela del patrimonio dell'ente ed alla salvaguardia della sicurezza della cittadinanza;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 15 aprile 2020, con la quale si approvava il regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia, dove, all'articolo 4, punto 2, lett. B), ne specifica la destinazione funzionale riportando testualmente la finalità di *"prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni dell'ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009 e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Treia"*;

VISTO che l'impiego della videosorveglianza è sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale, proprio nell'ottica di creare un deterrente all'abbandono dei rifiuti e sanzionare tale pratica, soprattutto attraverso l'uso di dispositivi omologati per tali scopi;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 166 del 30 novembre 2009, di "Istituzione servizio raccolta differenziata porta a porta nell'intero territorio comunale" dei rifiuti solidi urbani, determinandone le modalità temporali e tipologiche di conferimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto, rilevazione transiti e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia", approvato con deliberazione n. 26 del 9 aprile 2020;

RILEVATO che:

- il servizio di videosorveglianza ambientale, articolato nell'installazione di punti di videoripresa mobili sul territorio, in punti strategici ed, in particolare, in corrispondenza di siti di raccolta attenzionati per conferimenti non regolari, consentono la registrazione delle immagini da acquisire come elementi che concorrono al rilievo dell'accertamento dell'illecito amministrativo;
- gli apparecchi consentono la ripresa anche in condizioni di luminosità non ottimali e in assenza di luminosità naturale poiché telecamere a raggi infrarossi;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice per la protezione dei dati personali" e il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, che recita:

"Art. 5 – Soggetti pubblici I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice). I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati nel presente provvedimento. Anche per i soggetti pubblici sussiste

l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice), ferme restando le ipotesi prese in considerazione al punto 3.1.1. Pertanto, coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali. A tal fine, anche i soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato di informativa "minima", riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento (v. punto 3.1).

5.1. Sicurezza urbana ... omissis ...

5.2. Deposito dei rifiuti In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).";

CONSIDERATO che:

- lungo le strade del Comune e nelle loro pertinenze vengono abbandonate elevate quantità di rifiuti di ogni genere, anche speciali, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile;
- tali abbandoni di rifiuti creano delle aree degradate e situazioni di criticità anche sotto il profilo igienico – sanitario e di decoro urbano;

- la rimozione di queste “micro-discardie” comporta oneri non indifferenti per il bilancio dell’ente, oneri che in gran parte gravano sui cittadini;

OSSERVATO che:

- è interesse di questa Amministrazione procedere alla definizione di un intervento che sia in grado di garantire la soluzione al problema dell’abbandono dei rifiuti nelle aree maggiormente interessate da tale fenomeno;
- nel tempo, quest’ufficio è intervenuto a seguito di varie segnalazioni ricevute dal personale dell’Ufficio Ambiente e dalla cittadinanza, sull’abbandono dei rifiuti presso postazioni di conferimento di questi, in punti che sono accessibili anche ad utenza di altri comuni limitrofi, senza essere riusciti ad identificare gli autori di tali illeciti;
- in alcune postazioni, in particolare in quelle decentrate rispetto ai nuclei residenziali, non densamente popolate e scarsamente illuminate e quindi propizie a favorire l’abbandono di rifiuti di diverse tipologie non solo urbani ma anche speciali, si evidenzia un abbandono incontrollato;
- è stata fatta una ricognizione da parte del personale della Polizia locale con il Sig. Sandro Farabollini, operatore dell’Ufficio Ambiente, per l’acquisizione di uno studio di fattibilità tecnico economica e successivo progetto esecutivo; nella fattispecie, dieci postazioni site nelle località di seguito esposte, di cui una postazione completa di videocamera mobile che sarà spostata secondo le esigenze valutate caso per caso, completa di una polizza assicurativa contro atti vandalici ed agenti atmosferici; inoltre viene valutata anche l’opportunità di corso formativo per il personale incaricato all’estrazione e visualizzazione delle immagini:
 1. Intersezione strada comunale Schito - strada provinciale Treiese (long. 13°.19’.51”E – lat. 43°.20’.58”N);
 2. Intersezione strada comunale Conce - strada provinciale 128 Treiese (long. 13°.18’.38”E – lat. 43°.18’.23”N);
 3. Intersezione strada comunale San Carlo - strada vicinale San Carlo (long. 13°.16’.55”E – lat. 43°.18’.52”N);
 4. Intersezione strada consorziale Santa Maria in Piana-Catignano - strada comunale di Santa Maria in Piana (long. 13°.18’.09”E – lat. 43°.18’.07”N);
 5. Strada provinciale San Lorenzo (long. 13°.17’.51”E – lat. 43°.19’.00”N);
 6. Intersezione via Del Vallato - via Del Campo Sportivo (long. 13°.19’.50”E – lat. 43°.16’.59”N);
 7. Intersezione via Dell’Asilo - via Santa Caterina da Siena (long. 13°.19’.45”E – lat. 43°.17’.02”N);
 8. Intersezione via dell’Asilo – viale Lazzarini (long. 13°.19’.41”E – lat. 43°.17’.00”N);
 9. Zona Artigianale Chiesanuova – via Genova (long. 13°.20’.18”E – lat. 43°.20’.13”N);
 10. Via Meucci (long. 13°.19’.25”E – lat. 43°.16’.53”N);

RITENUTO necessario, dunque, provvedere alla risoluzione della problematica evidenziata intensificando le attività di controllo ed individuando quale ulteriore forma di dissuasione la videosorveglianza delle aree a rischio, in modo da limitare il fenomeno evidenziato;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 24 giugno 2020 “*Atto di indirizzo per l’attuazione di un progetto di videosorveglianza ambientale per contrastare l’abbandono e l’irregolare conferimento di rifiuti sul territorio comunale*”, nella quale viene descritta la modalità di controllo sul territorio da realizzarsi, con dieci postazioni site nelle località più a rischio, di cui una postazione completa di videocamera mobile che sarà spostata secondo le esigenze valutate caso per caso, completa di una polizza

assicurativa contro atti vandalici ed agenti atmosferici con l'opportunità di corso formativo per il personale incaricato all'estrazione e visualizzazione delle immagini;

DATO ATTO che permanendo la necessità di assicurare la fornitura necessaria alla realizzazione del progetto di videosorveglianza ambientale, finalizzato alla tutela ambientale del territorio e delle strade comunali, è opportuno ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di rotazione, stante la specificità del prodotto richiesto;

VISTI:

- l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...";

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il MEPA permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), richiesta d'offerta (RdO) o Trattativa diretta, con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi;

RICHIAMATO l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che:

- in data 30 giugno 2020, con trattativa diretta sul Mepa n. 1338292, veniva avviata una consultazione finalizzata all'affidamento diretto della fornitura in parola, ai sensi

dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo offerta alla ditta (prezzo posto a base di gara 6.550,00 euro IVA esclusa) GEOTECH ENGINEERING SRL di 51030 Serravalle Pistoiese C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT - 171799;

- entro la data stabilita del 13 luglio 2020 h. 18:00 veniva acquisita, al protocollo dell'ente n. 10.315 in data 3 luglio 2020, l'offerta di preventivo, identificativo n. 791635, da parte della ditta GEOTECH ENGINEERING SRL di 51030 Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT - 171799;
- in data 17 luglio l'impresa GEOTECH ENGINEERING SRL comunicava l'integrazione e rettifica dell'offerta proposta causa alcuni refusi in essa contenuti, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 11.144 in data 17 luglio 2020, che si considera parte integrante dell'offerta presentata;

RILEVATO che l'offerta, pari ad € 6.550,00 IVA esclusa (comprensivi di € 150,00 di oneri di sicurezza), è comunque congrua e nel limite delle risorse finanziarie a disposizione e risulta così composta:

- n. 1 AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE comprensiva di:
 - a) n. 2 SD Card da 32 GB;
 - b) n. 1 sistema di comunicazione GPS;
 - c) n. 6 batterie litio ricaricabili;
 - d) n. 1 carica batterie;
 - e) n. 1 cartello mimesi;
 - f) accessori di montaggio;
- n. 9 AFC FINTE;
- installazione, corso di formazione per il funzionamento e la gestione delle fotocamere;
- tutela All Risk: garanzia totale su furti o danneggiamenti valida un anno dalla data di installazione;
- fornitura e posa in opera di n. 10 pali di sostegno di h. 4,00 metri, con diametro idoneo all'installazione della telecamera/cartello, con affondo nel terreno di almeno 80 cm su plinto di cemento, con certificazione di corretta posa in opera a lavori ultimati;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare il disposto del punto 4.2.3 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 ma non superiore ad € 20.000,00;

DATO ATTO che in sede di consultazione è stata acquisita autodichiarazione dell'operatore economico GEOTECH ENGINEERING SRL di 51030 Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT - 171799, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (assunta al n. 21.690 di prot. in data 19/11/2019), resa secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale;

DATO, inoltre, ATTO che il sistema AFC garantisce il rispetto della normativa inerente la privacy tramite l'attivazione di specifici comandi per crittazione SD, modalità che impedisce a qualsiasi soggetto non autorizzato l'accesso ad immagini e/o dati nonché l'anticontraffazione tramite codifica HASH SHA1 e GPS con allarme per tentativo di furto;

DATO ATTO, altresì, che è stata acquisita d'ufficio la seguente documentazione:

- estratto del Registro Imprese – archivio ufficiale delle CCIAA, documento n. P V4194534 del 30/06/2020;
- DURC on line prot. INPS_21368876 del 16/06/2020 valido fino 14/10/2020;
- certificato del Tribunale di Pistoia – Sezione Fallimentare in data 06/07/2020 (assunto al n. 10.449 di prot. in data 06/07/2020);
- certificato del Casellario giudiziale presso il Tribunale di Macerata n. 7549/2020/R, assunto al protocollo n. 10.564 in data 07/07/2020;
- certificato del Casellario giudiziale presso il Tribunale di Macerata n. 7551/2020/R, assunto al protocollo n. 10.564 in data 07/07/2020;
- certificato del Casellario giudiziale presso il Tribunale di Macerata n. 7552/2020/R, assunto al protocollo n. 10.564 in data 07/07/2020;
- estratto del casellario ANAC (annotazioni riservate) del 4/07/2020;
- certificato dell'Agenzia delle Entrate n. 18.647 del 10/07/2020, assunto al n. 10.811 di prot. in data 11/07/2020;

la quale non evidenzia cause ostative all'aggiudicazione della fornitura;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'affidamento diretto della fornitura come sopra dettagliata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta GEOTECH ENGINEERING SRL di 51030 Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT – 171799, per l'importo contrattuale di € 6.550,00 oltre l'IVA, accettando l'offerta identificativo univoco n. 791635 – Trattativa diretta n. 1338292 e successiva comunicazione integrativa di rettifica prot. 11.144 del 17 luglio 2020, da considerarsi parte integrante dell'offerta;

PRECISATO, inoltre, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è di incrementare i controlli e tutelare l'ambiente e il decoro delle aree pubbliche nonché delle strade di competenza della Città di Treia;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di:
 - n. 1 AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE comprensiva di:
 - a) n. 2 SD Card da 32 GB;
 - b) n. 1 sistema di comunicazione GPS;
 - c) n. 6 batterie litio ricaricabili;
 - d) n. 1 carica batterie;
 - e) n. 1 cartello mimesi;
 - f) accessori di montaggio;
 - n. 9 AFC FINTE;
 - installazione, corso di formazione per il funzionamento e la gestione delle fotocamere;
 - tutela All Risk: garanzia totale su furti o danneggiamenti valida un anno dalla data di installazione;
 - fornitura e posa in opera di n. 10 pali di sostegno di h. 4,00 metri, con diametro idoneo all'installazione della telecamera/cartello, con affondo nel terreno di almeno 80 cm su plinto di cemento, con certificazione di corretta posa in opera a lavori ultimati;
- il contratto verrà stipulato mediante accettazione di trattativa diretta 1338292, contenente l'offerta identificativo n. 79635 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e successiva comunicazione integrativa di rettifica prot. 11.144 del 17 luglio 2020;
- il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z802DACE5E;
- ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa – Commercio – SUAP" e che la stessa ha acquisito i controlli effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in sede istruttoria dal sovrintendente di Polizia Locale Serenella Gentilucci;
- il progetto è stato eseguito in sinergia con il collaboratore tecnico Sandro Farabollini appartenente al settore III "Lavori Pubblici ed Ambiente" che ha piena cognizione delle criticità nella gestione del servizio di igiene urbana del territorio;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta GEOTECH ENGINEERING SRL di 51030 Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT – 171799, la fornitura per l'attuazione del progetto di videosorveglianza ambientale consistente in:

- n. 1 AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE comprensiva di:
 - g) n. 2 SD Card da 32 GB;
 - h) n. 1 sistema di comunicazione GPS;
 - i) n. 6 batterie litio ricaricabili;
 - j) n. 1 carica batterie;
 - k) n. 1 cartello mimesi;
 - l) accessori di montaggio;
 - n. 9 AFC FINTE;
 - installazione, corso di formazione per il funzionamento e la gestione delle fotocamere;
 - tutela All Risk: garanzia totale su furti o danneggiamenti valida un anno dalla data di installazione;
 - fornitura e posa in opera di n. 10 pali di sostegno di h. 4,00 metri, con diametro idoneo all'installazione della telecamera/cartello, con affondo nel terreno di almeno 80 cm su plinto di cemento, con certificazione di corretta posa in opera a lavori ultimati;
- accettando l'offerta identificativo n. 791635 contenuta nella trattativa diretta n. 1338292, per l'importo, a corpo, di € 6.550,00 oltre IVA 22% (così come già dettagliata in premessa);
3. di PROCEDERE alla stipula della trattativa diretta n. 1338292 con l'accettazione formale dell'offerta - codice univoco 791635 (comprensiva dell'integrazione e rettifica prot. n. 11.144 del 17 luglio 2020), prot. 10.315/2020, con valore di contratto tra le parti;
 4. di PROVVEDERE, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 192/2012;
 5. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è di incrementare i controlli e tutelare l'ambiente e il decoro delle aree pubbliche nonché delle strade di competenza della Città di Treia;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di:
 - n. 1 AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE comprensiva di:
 - a) n. 2 SD Card da 32 GB;
 - b) n. 1 sistema di comunicazione GPS;
 - c) n. 6 batterie litio ricaricabili;
 - d) n. 1 carica batterie;
 - e) n. 1 cartello mimesi;
 - f) accessori di montaggio;
 - n. 9 AFC FINTE;
 - installazione, corso di formazione per il funzionamento e la gestione delle fotocamere;
 - tutela All Risk: garanzia totale su furti o danneggiamenti valida un anno dalla data di installazione;
 - fornitura e posa in opera di n. 10 pali di sostegno di h. 4,00 metri, con diametro idoneo all'installazione della telecamera/cartello, con affondo nel terreno di almeno 80 cm su plinto di cemento, con certificazione di corretta posa in opera a lavori ultimati;

- il contratto verrà stipulato mediante accettazione di trattativa diretta 1338292, contenente l'offerta identificativo n. 791635 (comprensiva dell'integrazione e rettifica prot. n. 11.144 del 17 luglio 2020) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
 - ad installazione conclusa la ditta affidataria dovrà produrre dichiarazione di conformità dell'impianto corredato dalle dichiarazioni ed elaborati grafici di legge, laddove previsti;
 - ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa – Commercio – SUAP" e che la stessa ha acquisito in sede istruttoria i controlli effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 effettuati in sede istruttoria dal sovrintendente Serenella Gentilucci;
 - il progetto è stato eseguito in sinergia con il collaboratore tecnico Sandro Farabollini appartenente al Settore III "Lavori Pubblici ed Ambiente", che ha piena cognizione delle criticità nella gestione del servizio di igiene urbana del territorio;
6. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 7.991,00 IVA inclusa al capitolo 230102/0 "*Progetto sicurezza integrata implementazione videosorveglianza*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
7. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
9. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 17-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14-11-2020

Treia, 30-10-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

È copia conforme all'originale.

Treia, 30-10-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa BARBARA FOGLIA
